



SENT. 12 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Pasquale FAVA Consigliere relatore

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 13274 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria nei confronti di Alessandro Benedetti, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 4 settembre 1952 e residente a Città di Castello (PG) alla via Carlo Liviero n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Maccarone.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2022, la relazione del consigliere Pasquale Fava.

Uditi il sostituto procuratore generale Enrico Amante e l'avvocato Vincenzo Maccarone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura regionale ha convenuto in

giudizio il dott. Alessandro Benedetti, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria locale Umbria n. 1, di € 22.707,97, oltre rivalutazione e interessi.

Il convenuto, nella qualità di Presidente di commissione esaminatrice di due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente farmacista, avrebbe avuto contatti con alcuni partecipanti alla pubblica selezione, anticipando gli argomenti delle prove. Ciò sarebbe emerso dall'attività di indagine e dalle dichiarazioni degli stessi partecipanti agevolati nelle prove concorsuali. A seguito delle indagini l'Asl ha revocato i due concorsi pubblici in questione (atti deliberativi n. 802 del 16 luglio 2015 e n. 1153 del 3 novembre 2015).

La Procura regionale ha contestato il danno patrimoniale (importo complessivo delle spese sostenute per la procedura concorsuale - € 1.789,78) e quello "da disservizio" (quantificato mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in misura pari ad un quinto degli elementi retributivi e di eventuali indennità aggiuntive percepite per l'intera durata dei fatti criminosi ed al lordo degli oneri di legge).

2. Le difese del convenuto.

Il convenuto ha preliminarmente eccepito la prescrizione evidenziando che l'Amministrazione danneggiata avrebbe avuto conoscenza dei fatti dal 6 luglio 2015, ben prima dell'adempimento di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. (verificatosi il successivo 5 settembre 2015). Dovrebbero, a suo avviso, considerarsi, ai fini della decorrenza del *dies a quo* del termine di prescrizione, la misura cautelare disposta in sede penale dal luglio 2015 e gli atti di revoca

del concorso da parte dell'amministrazione (risalenti al novembre 2015); per

tale ragione l'invito a dedurre del marzo 2021 sarebbe tardivo.

Nel merito ha contestato la fondatezza dell'azione attivata dalla Procura regionale.

Ha sostenuto che la ricostruzione della Procura contabile si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di una partecipante al concorso, peraltro pedinata dai Carabinieri mentre si recava presso l'abitazione del convenuto.

La difesa del Benedetti ha, poi, ricostruito lo svolgimento delle procedure concorsuali, richiamando i verbali della commissione esaminatrice, al fine di asseverare la correttezza formale della procedura selettiva.

Ha, inoltre, contestato la quantificazione relativa al danno da disservizio segnalando, tra l'altro, che egli avrebbe partecipato a quattro sedute nel primo concorso 'e, nel secondo, ancora meno'; di qui l'eccessività del criterio identificato da parte della Procura, dovendosi, invece, tenere conto soltanto del periodo ottobre 2014- maggio o giugno 2015, e comprendervi solo gli elementi retributivi, ovvero anche quelli indennitari aggiuntivi maturati in quel periodo, ma al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

3. L'udienza pubblica.

Nel corso dell'udienza pubblica del 16 febbraio 2022, le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione.

Nella relazione della Guardia di finanza (nota 12 febbraio 2021, prot.

13613, pag. 9) e nell'atto di citazione viene richiamata la costante giurisprudenza contabile che fa coincidere la conoscibilità dei fatti dannosi posti in essere dal convenuto con la data del rinvio a giudizio (nella specie intervenuto il 5 settembre 2017). In tale momento, secondo parte attrice, si sarebbe verificata in concreto la conoscibilità del fatto dannoso (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20; art. 2935 c.c.); essendo stato notificato l'invito a dedurre (cui in concreto può essere riconosciuta natura di atto di costituzione in mora) il 1° marzo 2021, non sarebbe decorso, ad avviso della Procura regionale, il termine quinquennale previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

1.2. Questa ricostruzione è stata contestata dal convenuto che ha osservato come la conoscenza del pregiudizio erariale in capo all'amministrazione danneggiata sarebbe intervenuta in data anteriore, cioè al tempo del sequestro penale o, quanto meno, nel momento degli atti di revoca dei procedimenti di concorso.

1.3. L'eccezione di prescrizione è infondata.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'amministrazione danneggiata, a seguito del sequestro penale e del rinvio a giudizio, ha deliberato non solo di revocare i concorsi, ma anche di costituirsi parte civile nel processo penale. L'atto di costituzione di parte civile risale al 30 gennaio 2018 e contiene puntualmente la richiesta volta ad 'ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito' delle condotte poste in essere dal convenuto. Al suddetto atto di costituzione di parte civile deve essere riconosciuta natura giuridica di atto di costituzione in

mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Dopo l'atto di costituzione di parte civile del 2018, la Procura regionale ha notificato l'invito a dedurre nel corso del 2021, con rituale interruzione, dunque, del termine quinquennale di prescrizione.

2. L'azione risarcitoria esperita merita accoglimento.

Le gravi condotte poste in essere dal convenuto si sono collocate in stridente frizione con la regola costituzionale che sancisce l'accesso ai pubblici uffici a mezzo concorso pubblico (art. 97, comma 4, Cost).

Nelle selezioni pubbliche i partecipanti sono disposti a prepararsi, spesso anche per lunghi anni, assumendo costi economici e sottraendo tempo ad altre occupazioni o svaghi, facendo affidamento sulla circostanza che la procedura concorsuale si svolga nel pieno rispetto delle regole di legge, in modo corretto e leale (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), senza abusi, eccessi di potere, né gestioni criminose, come, invece, avviene in presenza di favoritismi, quali anticipazioni delle tracce o degli argomenti che formeranno oggetto delle prove scritte o orale, azioni di accomodamento degli elaborati, correzioni pilotate, prove orali basate su argomenti noti, etc.

La condotta del convenuto si è collocata nel descritto patologico perimetro, assumendo i tratti tipici dei colloqui di orientamento anticipato di taluni partecipanti.

Ciò determina una violazione dei principi generali dell'azione amministrativa (art. 1 legge cit.). Accanto alla violazione del principio di discriminazione e della trasparenza, nonché dei già richiamati principi di correttezza e buona fede, si è verificata una gestione inefficiente, opaca, criminosa della procedura di concorso pubblico.

Tale condotta antiggiuridica ha determinato un palese danno da disservizio, poiché sono stati frustrati, tra l'altro, l'obiettivo di interesse pubblico di selezionare – nel rispetto della parità di trattamento – i candidati migliori, nonché la finalità istituzionale dell'amministrazione volta ad una gestione delle procedure selettive secondo criteri di legalità.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dalla fisionomia della fattispecie concreta, nonché dalla sequenza cronologica degli eventi e delle fasi concorsuali, emerge chiaramente il carattere intenzionale delle condotte poste in essere con volontà e rappresentazione.

Il collegio condivide il criterio identificato dalla Procura regionale al fine di fondare la liquidazione equitativa del suddetto pregiudizio da 'disservizio', vale a dire il riferimento alla retribuzione percepita ed il parametro del venti per cento. Alla luce delle gravi condotte commesse dal convenuto non è, quindi, eccessivo condannare il convenuto al pagamento di € 20.918,19 a titolo di danno da disservizio (€ 9.474,62 per l'anno 2014; € 11.443,57 per l'anno 2015).

Poiché sono stati computati i compensi per lo svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice [cfr. tabella a pag. 6 della citazione, che richiama la già citata relazione della Guardia di finanza (pag. 5)], anche la liquidazione del danno patrimoniale offerta da parte attrice è corretta (€ 1.789,78).

3. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per

anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).

4. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, condanna Alessandro Benedetti al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria locale Umbria n. 1, di € 22.707,97, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 405,54 (diconsi euro quattrocentocinque/54).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 21 marzo 2022.

per Il Direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi

Paola Paternoster

(f.to digitalmente)